



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. – Aragona (AG) - P.IVA 01717960841- Impianto di deposito preliminare (D15) e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi - art. 208 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Integrazione.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003 – Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.....;
- VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.A. n. 700/18 del 29 Dicembre 1999, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha rilasciato alla Ditta S.E.A.P. dei F.lli Dario e Sergio Vella s.n.c., l'autorizzazione all'esercizio (ex art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, oggi art. 208) nonché il nulla osta all'impianto ex art. 5 L.R. n. 181/81, per un deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nella Z.I. - Area ASI di Aragona (AG);
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1145 del 15 Ottobre 2003, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, ha autorizzato la Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., con sede legale in Zona Industriale - Area ASI di Aragona, a continuare a svolgere le operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti di cui all'art. 2 della medesima Ordinanza nonché l'attività di ricondizionamento preliminare (D14) relativamente al rifiuto classificato 200307;
- VISTA la nota prot. 81780 del 22 Dicembre 2004, con la quale il Servizio 2° V.A.S./V.I.A. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, trasmette il parere favorevole relativo alla procedura di verifica, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12/04/1996 per il progetto di ampliamento della capacità ricettiva dell'impianto di stoccaggio in argomento;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 298 del 04 Aprile 2005, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, ha rinnovato fino al 30 Dicembre 2009 il D.A. n. 700/18 del 29.12.1999;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 105 del 29 Ottobre 2007, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con la quale è stato concesso, alla Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., il ricondizionamento in frazioni recuperabili in ingresso all'impianto del codice CER 200307;
- VISTO il Decreto n. 205/SRB del 10 Novembre 2008 del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 151/05, proposto dalla Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., dell'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1145 del 15 Ottobre 2003, per la gestione di rifiuti "RAEE";
- VISTO il Decreto n. 300 del 17 Giugno 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, fino al 29 Dicembre 2019, l'Ordinanza commissariale n. 298 del 04 Aprile 2005 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., l'autorizzazione alla gestione di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali e speciali pericolosi. Con il medesimo Decreto, è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 1145 del 03/04/2006, intestata alla S.E.A.P. S.r.l., con l'inserimento di nuovi codici CER, nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con la citata Ordinanza commissariale;
- VISTO il provvedimento di *Approvazione delle garanzie finanziarie* prot. n. 20598 del 30 Aprile 2012, con il quale è stata approvata la polizza fidejussoria n. 55069189 del 27/07/2010 con validità fino al 27/07/2021, stipulata a favore della Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. dalla compagnia La Liguria Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito pari ad € 109.000,00 (eurocentonovemila/00), prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con il Decreto n. 300 del 17 Giugno 2010, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
- VISTO il D.D.G. n. 581 del 02/05/2017, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 1145 del 15 Ottobre 2003 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., è stato integrato con il



codice CER 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense, da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;

- VISTA l'istanza della Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. prot. U/451 del 19/12/2017, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 15 Gennaio 2018 al n. 1681, con la quale si chiede la modifica del Decreto n. 300 del 17/06/2010 con l'integrazione del codice CER 200302 (*Rifiuti dei mercati*) da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 338 del 27/03/2014;
- VISTA l'iscrizione della Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Agrigento con validità fino al 30 Giugno 2018;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 23/03/2018;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 300 del 17/06/2010 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

**DECRETA****ART.1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 1145 del 15 Ottobre 2003 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 2 del Decreto n. 300 del 17 Giugno 2010 e dal dall'art. 1 del Decreto n. 581 del 02 Maggio 2017, intestata alla **Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.**, con sede legale ed impianto in zona industriale area ASI di Aragona (AG), è integrato dal seguente codice CER:

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
200302	Rifiuti dei mercati

**ART.2**

La gestione del codice CER di cui al superiore art. 1 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con l'Ordinanza commissariale n. 1145 del 15 Ottobre 2003 e ss.mm.ii.

**ART.3**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

**ART.4**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART.5**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta

modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**ART.6**

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

**ART.7**

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 1145 del 15/10/2003 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 29 Dicembre 2019 dal Decreto n. 300 del 17 Giugno 2010, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

**ART.8**

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento ed il Comune di Aragona (AG), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**ART.9**

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

**ART.10**


Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

**ART.11**

L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Aragona (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Agrigento, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 77 LUG. 2018

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Marcello Asciutto)



**IL DIRIGENTE**  
Servizio 7 – Autorizzazioni  
(Arch. Antonino Kotella)




**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Ing. Salvatore Cocina)

